

Avv. Mariella Nocifora Tiranno

C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)

C.F.: NCFMML82P61I199A – P.IVA 03222850830

Cell. 328.7338430 – Tel. 0941.1950856

pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it

e-mail: nociforamariella@tiscali.it

TRIBUNALE DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 702 bis C.P.C.

con Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse dei Sigg.

CASTROVINCI DINO nato a Sant'Agata Militello (ME) il 18.01.1978 ed ivi residente in c.da Cavarretta n.83, C.F.: CSTDNI78A18I199W, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (Me), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, (C.F.: NCFMML82P61I199A – P.IVA 03222850830 – PEC: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it – Tel. 0941.1950856) che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere n.76/A, 00153 Roma (RM) *domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM);*

2) Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direzione Generale UFFICIO I – Legale, Contenzioso e Disciplinare Via De' Castagnoli n. 1, 40126 Bologna (BO) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Testoni n. 6, 40123 Bologna (BO);*

3) Ministero dell'Istruzione UST di Forlì-Cesena in persona del legale rappresentante pro-tempore, Viale Livio Salinatore n. 24, 47100 Forlì (FC) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Piazza Morgagni n. 9, 00161 Forlì (FC);*

4) Istituto Comprensivo N. 2 "Irene Ugolini Zoli" in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via Borghetto Accademia n. 2, 47122 Forlì (FC) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Piazza Morgagni n. 9, 00161 Forlì (FC);*

5) A tutti gli aspiranti candidati inseriti nella 3° fascia della Graduatoria d'Istituto Personale ATA anni scolastici 2021-2024 – Profili: Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Tecnico (AT) mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PREMESSO CHE



- Il Sig. Castrovinci Dino è in possesso dei seguenti titoli di studio e/o formazione professionale: **1.** Diploma di Maturità di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri "B. Virzi" di Sant'Agata Militello in data 19.07.1997 con votazione 40/60; **2.** Certificazione Informatica e Digitale EIPASS conseguita in data 27.11.2020; **3.** Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici conseguito in data 10.03.2021; **4.** Patente di guida "D" conseguita in data 22.09.1999 validi per l'accesso nella 3° fascia della Graduatoria d'Istituto Personale ATA anni scolastici 2021-2024 – Profili: Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS) e Assistente Tecnico (AT).

- Altresì, il ricorrente ha assolto l'obbligo di leva dal 21.10.1998 al 18.08.1999, giusto foglio di congedo illimitato, rilasciato il 25.08.1999.

- Avendone i requisiti, in data 09.04.2021 il Sig. Castrovinci Dino inoltrava Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III° fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.

- Tale domanda veniva inoltrata all'Istituto capofila Istituto Comprensivo N. 2 "Irene Ugolini Zoli" ed acquisita al protocollo numero: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3631187.09-04-2021.

- L'odierno ricorrente, a seguito della presentazione della summenzionata domanda, veniva utilmente inserito nelle graduatorie di istituto con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- AA – Assistente Amministrativo punteggio **8,77**;
- AT – Assistente Tecnico punteggio **7,77**;
- CS – Collaboratore Scolastico punteggio **8,00**.

- Il punteggio così come riconosciuto al Sig. Castrovinci è errato.

- Invero, quest'ultimo ha inserito nella domanda *de quo* il servizio militare di leva per un periodo intercorrente tra il 21.10.1998 ed il 18.08.1999 nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. e per tale ragione detto servizio - non prestato in costanza di nomina – è stato (erroneamente) considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Conseguenzialmente, ciò si è tradotto nell'attribuzione di punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, determinando – tra l'altro – una illegittima disparità di trattamento tra coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento di un punteggio maggiore per il servizio militare prestato "in costanza di nomina", maturato



quando l'interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA; in quest'ultimo caso, infatti, il citato servizio militare è stato valutato come se si trattasse di “lavoro effettivo” reso nella qualifica A.T.A. e cioè con il riconoscimento di punti 6,00 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

CONSIDERATO CHE

L'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (‘Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato’), secondo cui “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”; l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che a fini di carriera “il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; altresì, l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che “periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” è di tutta evidenza che il punteggio riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica al Sig. Castrovinci Dino relativo al servizio di leva prestato è errato e/o comunque determinato in modo illegittimo e contrario alle disposizioni di legge.

Anche per gli ATA dunque va riconosciuto il servizio militare in sede di graduatoria, in quanto, seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il “suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima



disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, secondo cui ai fini *“dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale, piuttosto, il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche in pendenza di rapporto di lavoro.

In tali termini ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato di Roma, Sezione Settima, con la storica Sentenza n. 01720/2022, pubblicata in data 10.03.2022.

Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato è chiaro che il punteggio attribuito all'aspirante candidato Sig. Castrovinci Dino nei tre profili è errato e/o illegittimo e pertanto quest'ultimo si vede costretto ad adire le vie legali per il riconoscimento dell'esatto punteggio pari a 4,50 al netto del punteggio 0,50 già riconosciuto e la conseguente rettifica dello stesso nelle schede di valutazione titoli relativi ai profili di AA – Assistente Amministrativo; AT – Assistente Tecnico; CS – Collaboratore Scolastico per cui l'istante aveva presentato la domanda numero m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3631187.09-04-2021.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Sig. Castrovinci Dino, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza deduzione e difesa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Preliminarmente e nel merito – per tutti i motivi ampiamente dedotti ed argomentati in narrativa – accertare e dichiarare il diritto del Sig. Castrovinci Dino ad ottenere,



Avv. Mariella Nocifora Tiranno

C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant’Agata Militello (ME)

C.F.: NCFMML82P61I199A – P.IVA 03222850830

Cell. 328.7338430 – Tel. 0941.1950856

pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it

e-mail: nociforamariella@tiscali.it

relativamente al servizio di leva prestato dal 21.10.1998 al 18.08.1999, il riconoscimento di un maggiore punteggio pari a 4,50 al netto di quello già riconosciuto pari a 0,50.

- 2) Sempre nel merito e per l’effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio per il periodo del servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato per legge) “non assolto in costanza di nomina”, in termini di servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. (punti 6 x anno e dunque all’effettivo riconoscimento di un punteggio pari a 4,50 al netto del punteggio di 0,50 già riconosciuto), funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia 2021/24 a beneficio dell’istante e per i profili professionali A.T.A. interessati (AA – Assistente Amministrativo; AT – Assistente Tecnico; CS – Collaboratore Scolastico).
- 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario.

Si dichiara che, ai sensi degli art.9 e ss. del D.P.R. n.115 del 30/05/2002, così come modificato dal D.L. n. 98/2011, la presente causa è esente dal versamento del contributo unificato, considerato che l’istante nell’anno 2018/2019 ha percepito un reddito imponibile personale inferiore ad € 34.481,46

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento graduatore III fascia triennio 2021-2024;
2. Schede di valutazione titoli per i profili AA – AT – CS;
3. Foglio di congedo illimitato;
4. Titoli di studio e formazione professionale;
5. Attestazione reddituale e dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Sant’Agata Militello; 13.10.2021

Avv. Mariella Nocifora Tiranno

f.to digitalmente

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.151

C.P.C.



Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al riconoscimento del maggiore punteggio relativo al servizio di leva prestato dal 21.10.1998 al 18.08.1999 con conseguente rettifica della posizione del ricorrente nelle graduatorie di istituto di III° fascia afferenti i profili di AA – AT – CS.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Considerato che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere n.76/A, 00153 Roma (RM) *domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM);*

2) Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direzione Generale UFFICIO I – Legale, Contenzioso e Disciplinare Via De' Castagnoli n. 1, 40126 Bologna (BO) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Testoni n. 6, 40123 Bologna (BO);*

3) Ministero dell'Istruzione UST di Forlì-Cesena in persona del legale rappresentante pro-tempore, Viale Livio Salinatore n. 24, 47100 Forlì (FC) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Piazza Morgagni n. 9, 00161 Forlì (FC);*

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente



invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere n.76/A, 00153 Roma (RM) *domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma (RM)*;

2) Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direzione Generale UFFICIO I – Legale, Contenzioso e Disciplinare Via De' Castagnoli n. 1, 40126 Bologna (BO) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Testoni n. 6, 40123 Bologna (BO)*;

3) Ministero dell'Istruzione UST di Forlì-Cesena in persona del legale rappresentante pro-tempore, Viale Livio Salinatore n. 24, 47100 Forlì (FC) *domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Piazza Morgagni n. 9, 00161 Forlì (FC)*;

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di



fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza,

Sant'Agata Militello; 13.10.2022

Avv. Mariella Nocifora Tiranno

f.to digitalmente

